

IL PROCESSO CIVILE

Dalla nozione di diritto soggettivo si deduce che il titolare di un interesse può chiedere al giudice la tutela dell'interesse stesso qualora un terzo lo violi.

Il processo civile è, dunque, un insieme di atti mediante i quali il titolare di un diritto soggettivo che si ritiene lesa nel suo interesse agisce in giudizio (attore) chiamando in causa (mediante una citazione) l'autore della lesione (convenuto).

Il giudice, dopo aver verificato la fondatezza della pretesa dell'attore sulla base delle prove fornite dall'attore stesso (*onus probandi incumbit ei qui dicit = l'onere della prova spetta a colui che afferma*), la accoglierà qualora la riterrà fondata o la respingerà qualora la considererà infondata.

L'atto conclusivo del processo è la **sentenza**, formata da un **dispositivo** (ciò che ha deciso il giudice) e dalle **motivazioni** (perché il giudice ha deciso in quella determinata maniera).

Contro la sentenza del giudice, la parte soccombente (chi ha perso la causa) può ricorrere in **appello** e, successivamente, in **cassazione**.

Trascorsi tutti i gradi del giudizio (o passato il tempo entro il quale la legge prevede che si possa proporre ricorso in appello o in cassazione) la sentenza diviene definitiva e non può più essere modificata (sentenza passata in cosa giudicata o in giudicato).

Le norme che disciplinano il processo civile formano il cosiddetto "**Diritto Processuale Civile**".

IL PROCESSO PENALE

Il processo penale è un procedimento (cioè una serie di atti), tramite il quale si tende a:

- 1)** accertare se è realmente accaduto un fatto contrastante con le norme del diritto penale (illecito penale - reato)
- 2)** accertare se tale reato è attribuibile, cioè è stato compiuto dall'imputato (colui che deve essere giudicato per il reato)
- 3)** condannare l'imputato se ritenuto colpevole del reato o assolverlo nell'ipotesi in cui venga considerato innocente.

L'atto conclusivo del processo penale è la **sentenza**, formata da un **dispositivo** (ciò che ha deciso il giudice) e dalle **motivazioni** (perché il giudice ha deciso in quella determinata maniera).

Contro la sentenza del giudice, l'accusa (Pubblico Ministero) o l'avvocato della difesa possono ricorrere in appello e successivamente in cassazione.

Trascorsi tutti i gradi del giudizio (o passato il tempo entro il quale la legge prevede che si possa proporre ricorso in appello o in cassazione), la sentenza diviene definitiva e non può più essere modificata (sentenza passata in cosa giudicata o in giudicato), salvo la rara ipotesi di revisione del processo.

Lo svolgimento del processo penale è regolamentato da un complesso di norme giuridiche che costituiscono il "**Diritto Processuale Penale**".